



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4
TEL. 06/51858205 – FAX 06/5120986

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 123 del 26 agosto 2016

OGGETTO: Concessione nulla osta al comando presso l'Unione dei Comuni Alta Sabina dell'autista di ruolo – cat. B3 - Sig. Mauro Donati.

**Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli**

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Personale

Firma: f.to Sig.ra Silvana Cianfarani

data 26.08.2016

Estensore dell'atto: Marco De Col

Visto per l'istruttoria dell'atto

Responsabile dell'Ufficio Personale Sig.ra Silvana Cianfarani

Firma: f.to Sig.ra Silvana Cianfarani

data 26.08.2016

Il presente atto non comporta impegno di spesa



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO

- che con nota del 8/7/2016 l'Unione dei Comuni Alta Sabina, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs n. 165/2001, ha inoltrato istanza di comando per anni uno a partire dal 1 settembre 2016 per il dipendente Sig. Mauro Donati – Autista di cat. B3 Comparto Regioni e Autonomie Locali al fine di sopperire alla carenza di personale in servizi di pubblica utilità;
- che con nota ns. prot. n. 6290 del 12 agosto 2016 il Sig. Mauro Donati con riferimento alla suddetta richiesta di comando ha manifestato le proprie esigenze familiari legate alla necessità di garantire un tempestivo intervento per le necessità di assistenza della madre e del fratello entrambi invalidi e residenti nel Comune di Poggio Nativo;
- che nella stessa nota il Sig. Mauro Donati palesa le proprie difficoltà anticipando, peraltro, l'eventuale necessità di usufruire nell'immediato di un periodo di astensione dal lavoro, al fine di poter garantire in tempi brevi la propria presenza presso i propri familiari, in caso di sopravvenute urgenze;

ATTESO

- che l'istituto del comando di cui all'art.56 del T.U. degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. n.3/1957, prevede che il pubblico impiegato, titolare di ruolo presso una pubblica amministrazione venga temporaneamente assegnato a prestare servizio presso altra amministrazione o altro ente pubblico, nell'interesse dell'amministrazione di destinazione;
- che il comando del dipendente presso altra amministrazione non incide sullo stato giuridico del pubblico dipendente, né comporta il sorgere di un nuovo rapporto di impiego con l'ente di destinazione, ma lascia inalterato quello originario alla cui disciplina il dipendente rimane sottoposto, con la sola evidente eccezione concernente il rapporto gerarchico nel quale, all'ente di appartenenza, si sostituisce quello di destinazione;
- che la posizione del soggetto comandato, pur non comportando alcuna alterazione del rapporto di impiego, tuttavia implica una rilevante modificazione in senso oggettivo: il *rapporto organico* continua ad intercorrere tra il dipendente e l'ente di appartenenza, mentre il *rapporto di servizio* (essendo il dipendente inserito, sia sotto il profilo organizzativo – funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nella nuova amministrazione di destinazione) farà riferimento all'Ente di assegnazione temporanea a favore del quale il dipendente comandato presta esclusivamente la sua opera per il periodo di tempo considerato;
- che il dipendente comandato ha diritto al medesimo trattamento retributivo in godimento presso l'Ente di appartenenza il cui onere non potrà che gravare sull'Ente fruitore delle prestazioni temporanee del lavoratore;
- che la relativa spesa, qualora non sia corrisposta direttamente dall'Ente utilizzatore, sarà da questo rimborsata all'Ente di appartenenza previo accordo tra le due amministrazioni;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs 165/2001, così come integrato dall'art. 13, co. 2, L. 4 novembre 2010, n. 183: *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all' articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”*;

RITENUTE meritevoli di accoglimento le esigenze familiari evidenziate dal Sig. Mauro Donati;



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta di comando del Sig. Mauro Donati - Autista di Cat. B3 – pervenuta dall'Unione dei Comuni Alta Sabina, pur limitando tale periodo dal 5/9/2016 al 21/2/2017, in considerazione di oggettive ed irrisolvibili esigenze organizzative del Servizio Autisti dell'Istituto Romano di San Michele;

RICHIAMATA la nota prot. n. 6407/2016 con la quale le determinazioni e le valutazioni dell'Ente sono state portate a conoscenza dell'amministrazione richiedente il lavoratore;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni;

VISTI i poteri del Segretario Generale di cui all'art. 8 dello Statuto;

VISTO l'art. 21 del D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207;

DECRETA

per quanto in premessa specificato che costituisce parte integrante del presente atto

- 1) di concedere il nulla osta al comando del Sig. Mauro Donati – Cat. B3, presso l'Unione dei Comuni Alta Sabina con decorrenza dal 5 settembre 2016 al 21 febbraio 2017;
- 2) di trasmettere il presente decreto all'Unione dei Comuni Alta Sabina anche al fine di definire le modalità retributive.

Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 26 agosto.2016.

Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli